

REGOLAMENTO SPIN-OFF DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

Decreto Rettorale di emanazione Rep. n. 2079/2018 – Prot. n. 0025940/2018 del 24/04/2018

SEZIONE I

Art. 1 – Scopo

1. L'Università degli Studi di Milano-Bicocca (in seguito "Università") con il presente Regolamento dà attuazione alle "*Linee guida strategiche e policy operativa in tema di promozione della nuova imprenditorialità e Spin-off nell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*" (in seguito Linee Guida) – che qui si richiamano interamente e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento – favorendo, in conformità ai principi generali del proprio Statuto, la costituzione di organismi di diritto privato, sotto forma di società di capitali, originati da proprie attività di ricerca, denominati di seguito "Spin-off UNIMIB".
2. Gli scopi di tali attività devono comunque essere riconducibili a uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 3 delle Linee Guida qui richiamate.

Art. 2 - Commissione Spin-off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca

1. Per tutte le iniziative in materia di Spin-off UNIMIB, è istituita con apposito Decreto Rettorale – che ne fissa anche la durata – la "*Commissione Spin-off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*" di seguito indicata come "Commissione Spin-off".
2. La Commissione Spin-off, non permanente, è composta da almeno 3 membri fissi: il Rettore, o suo Delegato, con funzione di Presidente; un Responsabile del Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca individuato dal Direttore Generale; e il Direttore pro-tempore della Struttura cui afferiscono i proponenti, o suo delegato.
3. Non possono partecipare come membri della Commissione Spin-off i Direttori della Struttura che siano essi stessi proponenti dell'iniziativa. In tal caso sarà componente della Commissione Spin-off il Vice-Direttore pro-tempore della Struttura cui afferiscono i proponenti, o suo delegato.
4. La Commissione Spin-off potrà essere integrata, su richiesta dei membri fissi, da altri soggetti – anche esterni all'Ateneo – competenti dello specifico settore di *business* della Spin-off UNIMIB e con ruolo consultivo all'interno della Commissione Spin-off stessa.
5. Per una più approfondita valutazione di argomenti particolarmente complessi o delicati, alle adunanze possono essere chiamati a partecipare per illustrare la proposta, previa autorizzazione del Presidente, gli interessati che, in virtù della loro qualità di soggetti proponenti, non potranno al contempo rivestire il ruolo di membri della Commissione Spin-off.
6. Tutti i membri della Commissione Spin-off saranno tenuti a obblighi di riservatezza su tutte le informazioni acquisite riguardanti le proposte di Spin-off UNIMIB e dei relativi Piani di Business.
7. La Commissione Spin-off, entro un mese dal ricevimento della documentazione, esprimerà parere motivato in merito alla proposta.

8. La Commissione Spin-off, in particolare, formulerà il proprio parere agli organi universitari:
 - sul “Piano di Business” della proposta imprenditoriale;
 - sulla costituzione dell’impresa come Spin-off UNIMIB;
 - sullo *status* della società di Spin-off UNIMIB e relativa concessione del “marchio di qualificazione”, secondo le condizioni e i termini di cui al seguente articolo 10 del presente Regolamento;
 - sulla concorrenza in via potenziale tra la Spin-off UNIMIB e l’Università, nonché sulla incompatibilità tra l’attività della Spin-off UNIMIB e le attività e fini istituzionali dell’Ateneo, anche in considerazione dei ruoli ricoperti all’interno della società dai soggetti proponenti e da eventuale altro personale della comunità universitaria coinvolto nelle attività della Spin-off UNIMIB;
 - sull’eventuale partecipazione diretta dell’Università al capitale della Spin-off UNIMIB, con relativi dettagli;
 - sullo statuto della società Spin-off UNIMIB (se partecipata dall’Università);
 - sui Patti Parasociali previsti all’articolo 9 del presente Regolamento;
 - (se previsto e sulla base delle delibere preliminari delle Strutture di afferenza dei proponenti) sul “Piano di Agevolazioni” e relativa Convenzione Regolatrice dei Reciproci Rapporti (nel seguito Convenzione);
 - (se si tratta di Spin-off UNIMIB partecipata dall’Università) sull’eventuale nomina dei rappresentanti dell’Università nell’assemblea della Spin-off UNIMIB, nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio sindacale (o altro organo di controllo) della società, se costituiti;
 - su quant’altro occorra nei rapporti con la società Spin-off UNIMIB e nei confronti degli altri soci.
9. La Commissione Spin-off svolge, altresì, funzioni di promozione, supervisione e monitoraggio su tutte le materie inerenti le Spin-off UNIMIB. L’attività di monitoraggio si concretizza con la redazione, con cadenza annuale, di una relazione sullo stato delle attività della Spin-off UNIMIB, sulla base delle informazioni di cui all’articolo 4.7 delle Linee Guida. La relazione viene inviata al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti del caso, ivi compresa la revoca dello *status* di Spin-off UNIMIB, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del presente Regolamento.
10. La Commissione Spin-off si avvale dell’apposito Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca, che svolge funzioni di segreteria della Commissione Spin-off medesima.
11. La Commissione Spin-off si riunisce, su convocazione del Presidente, quando ne venga segnalata l’esigenza da parte degli organi di governo dell’Università o dell’apposito Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca.
12. La convocazione della Commissione Spin-off viene effettuata tramite avviso scritto indicante gli argomenti da trattare nella riunione, da inviare – per posta elettronica o altro mezzo idoneo – a tutti i componenti della Commissione Spin-off, con congruo anticipo rispetto al giorno fissato per la seduta. È in facoltà della Commissione Spin-off disporre l’integrazione dell’ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l’invio della convocazione.
13. La seduta della Commissione Spin-off può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente della

Commissione Spin-off, anche a mezzo del Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della seduta, constatare e proclamare il parere espresso; (b) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della seduta oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario verbalizzante.

14. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, detratti gli eventuali assenti che abbiano inviato giustificazione scritta; per la validità delle decisioni è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti.
15. I membri del Consiglio di Amministrazione possono partecipare ed intervenire alle sedute della Commissione Spin-off, senza diritto di voto.
16. Di ogni seduta della Commissione Spin-off viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
17. Per quanto non disposto dal presente articolo sul funzionamento delle adunanze della Commissione Spin-off, si osservano, in quanto applicabili, le norme per le sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Forma giuridica e tipologie di Spin-off UNIMIB

1. Le Spin-off UNIMIB possono essere costituite esclusivamente sotto forma di società a responsabilità limitata e di società per azioni.
2. Le Spin-off UNIMIB disciplinate dal presente Regolamento possono essere:
 - **Spin-off UNIMIB partecipate** ("*Spin-off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*"): le Spin-off costituite e partecipate da personale dell'Ateneo e direttamente, a livello di capitale sociale, anche dall'Università. La partecipazione dell'Università non potrà di norma superare il 10% del capitale sociale. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere del Senato Accademico, su proposta della Commissione Spin-off, qualora ricorrano particolari motivi di convenienza e/o opportunità, può autorizzare l'Università a superare i limiti di partecipazione alle Spin-off UNIMIB partecipate esclusivamente nella fase iniziale di vita della società;
 - Spin-off UNIMIB non partecipate (Spin-off accreditate dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca): le Spin-off UNIMIB costituite e partecipate da personale dell'Ateneo e non partecipate dall'Università.

Le Spin-off UNIMIB partecipate e non partecipate devono presentare i requisiti di cui all'articolo 4.2 delle Linee Guida.

SEZIONE II

Art. 4 - Soggetti legittimati e oggetto delle Spin-off UNIMIB

1. La costituzione di una Spin-off UNIMIB può essere proposta:
 - a) su iniziativa del Personale Universitario (intendendosi tale, ai fini del presente Regolamento: docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, tecnologi, e tecnici EP) e/o prevedere la partecipazione al capitale sociale da parte dell'Università;

- b) su iniziativa dell'Università e/o prevedere la partecipazione al capitale sociale da parte del Personale Universitario di cui al punto a).

La partecipazione del Personale Universitario alla Spin-off UNIMIB può aversi in termini di partecipazione al capitale sociale e/o in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, mettendo a disposizione della nuova entità giuridica il *know-how* di cui il Personale Universitario stesso è proprietario ai sensi della normativa vigente in materia di Proprietà Intellettuale e le competenze generate in un contesto di ricerca.

3. Oltre ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, possono partecipare all'iniziativa imprenditoriale, senza rivestire la qualità di proponenti, anche altri soggetti persone fisiche, sia interni all'Università (ad es. dipendenti dell'Università appartenenti al personale tecnico-amministrativo, ai sensi del successivo articolo 11 del presente Regolamento) sia esterni all'Università nonché altri soggetti giuridici pubblici o privati.
4. L'oggetto dell'attività imprenditoriale deve consistere nello sviluppo, produzione e/o commercializzazione di prodotti altamente innovativi, ideati e sviluppati valorizzando i risultati delle attività di ricerca svolte in Università, e servizi ad essi relativi. L'oggetto dell'attività imprenditoriale può anche consistere nello sviluppo e/o commercializzazione di servizi altamente innovativi, ideati e sviluppati in ambito universitario, fermo restando che l'attività imprenditoriale non deve essere in concorrenza con le attività istituzionali e/o "conto terzi" svolte dall'Università.

Art. 5 - Procedura di costituzione di Spin-off UNIMIB

1. La procedura di costituzione delle Spin-off UNIMIB si compone delle fasi di cui all'articolo 4.5 delle Linee Guida. In particolare:

a) Verifiche preliminari:

Il Personale Universitario di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, che voglia valutare la possibilità di costituzione di una Spin-off UNIMIB, usufruirà dei servizi di supporto del Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca, cui si rivolgerà per illustrare la propria idea imprenditoriale ed essere supportato nelle prime valutazioni, nelle verifiche su requisiti e incompatibilità, nello sviluppo, definizione e strutturazione dell'idea imprenditoriale.

Prima degli incontri di confronto, i proponenti inviano opportuna documentazione che riassume in via preliminare l'idea imprenditoriale (ad es. *background*, applicazioni e sviluppi previsti, prodotto/servizio che si intende produrre e commercializzare, vantaggi rispetto alle soluzioni già presenti sul mercato). Il personale del Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca può chiedere, di volta in volta, la partecipazione di esperti del campo tecnologico e del mondo industriale di riferimento, che possano contribuire alle verifiche preliminari. Il personale del Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca e gli eventuali esperti partecipanti alle verifiche preliminari sono tenuti alla tutela della riservatezza e della confidenzialità delle informazioni ricevute nell'espletamento delle attività connesse alle suddette verifiche preliminari.

b) Predisposizione del "Piano di Business":

A seguito delle verifiche preliminari di cui alla precedente lettera a), ove sussistano i presupposti, il *team* dei proponenti procederà con la redazione di un Piano di Business, ove dovranno essere illustrati ed analizzati criticamente tutti gli elementi utili per consentire all'Ateneo di operare una valutazione sull'opportunità dell'iniziativa imprenditoriale, secondo le modalità di cui al presente Regolamento ed in conformità allo stesso.

È da evidenziare come l'elaborazione del Piano di Business, più che un elemento formale di presentazione, costituisca un processo di fondamentale importanza per analizzare e definire l'idea imprenditoriale sotto tutti

i diversi aspetti (punti di forza e debolezza, opportunità e minacce), per aumentare le possibilità di reale successo dell'iniziativa imprenditoriale, per consentire ai proponenti di effettuare valutazioni di opportunità e per favorire l'accesso al finanziamento da parte di potenziali investitori.

Non si ritiene necessario definire uno standard di Piano di Business, ma si possono identificare gli elementi fondamentali che in esso devono essere contenuti:

- b.1)** descrizione esaustiva, ma sintetica, dell'idea di *business*, del suo livello di sviluppo, del *team* imprenditoriale, delle risorse produttive necessarie, delle potenzialità di successo sul mercato e delle criticità di implementazione;
 - b.2)** descrizione dettagliata delle conoscenze, del *know-how* e delle tecnologie innovative derivanti dalle attività di ricerca dell'Ateneo che si intendono valorizzare, con specifica indicazione dell'ambito tecnologico in cui si inseriscono;
 - b.3)** descrizione dettagliata della titolarità della proprietà intellettuale, delle conoscenze, del *know-how* e delle tecnologie innovative di cui al punto **b.2)**, con specifica dei titoli di proprietà intellettuale, della relativa disponibilità (titolarità, licenza) e degli eventuali strumenti di tutela che si intendono adottare;
 - b.4)** descrizione dei rapporti della Spin-off UNIMIB con l'Ateneo e le sue Strutture e dei possibili ambiti di collaborazione;
 - b.5)** descrizione del prodotto/servizio che si intende offrire sul mercato, del suo stato di sviluppo, del suo carattere innovativo e distintivo e dei benefici attesi per i potenziali clienti;
 - b.6)** analisi del potenziale di mercato e di vendita, tenendo in opportuna considerazione anche concorrenti, prodotti sostitutivi, barriere all'entrata ecc.;
 - b.7)** analisi del processo produttivo del prodotto/servizio e delle risorse produttive necessarie (spazi, attrezzature, risorse umane e finanziarie ecc.);
 - b.8)** analisi delle strategie di *marketing* e commercializzazione che si intendono implementare, con relative risorse necessarie (spazi, risorse umane e finanziarie ecc.);
 - b.9)** descrizione delle eventuali *partnership* con soggetti esterni che si intendono attivare per l'implementazione delle attività della Spin-off UNIMIB;
 - b.10)** descrizione del *team* dei proponenti, specificando curricula, ruoli, mansioni e relativi impegni nell'ambito delle attività della Spin-off UNIMIB, anche al fine di valutare la compatibilità con la disciplina in materia di cui all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ove si dispone che “*La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin-off o di start-up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'Ateneo di appartenenza*”;
 - b.11)** piano economico-finanziario, che illustri la sostenibilità dell'iniziativa imprenditoriale su un orizzonte temporale di almeno 3 anni;
 - b.12)** forma giuridica e composizione della compagine sociale, con relative quote di partecipazione;
 - b.13)** analisi conclusiva dei vantaggi competitivi e dei fattori di rischio dell'iniziativa imprenditoriale.
- c) Predisposizione del “Piano di Agevolazioni” e confronto con Strutture di afferenza:**

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca, riconoscendo e promuovendo le Spin-off UNIMIB come strumento di valorizzazione dei risultati della propria ricerca, prevede agevolazioni e servizi di incubazione e supporto a favore delle Spin-off UNIMIB.

Tali servizi, che hanno l'obiettivo di sostenere nei primi anni di vita le fasi critiche di sviluppo e di entrata sul mercato delle aziende Spin-off UNIMIB, possono essere erogati dall'Ateneo, anche tramite le sue Strutture, o da altri soggetti *partner* e sono opportunamente personalizzate sulla base delle singole iniziative imprenditoriali. Unitamente alla redazione del Piano di Business possono, quindi, essere ipotizzate eventuali agevolazioni.

Nell'individuazione e personalizzazione delle agevolazioni l'Ateneo potrà tenere in considerazione il livello di valutazione ottenuto nella "Selezione qualitativa" delle Spin-off UNIMIB, come indicato nel successivo articolo 6 del presente Regolamento.

Le agevolazioni messe a disposizione dall'Ateneo per le Spin-off UNIMIB (partecipate e non partecipate dall'Università) riguardano i seguenti aspetti:

- c.1)** messa a disposizione da parte dell'Ateneo, o delle proprie Strutture, di spazi e attrezzature a tariffe agevolate rispetto ai prezzi di mercato. La messa a disposizione degli spazi e delle attrezzature non deve in alcun modo pregiudicare il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo e, in tal senso, le Strutture che mettono a disposizione gli spazi e le attrezzature devono opportunamente deliberare, nel rispetto delle autonomie previste;
- c.2)** trasferimento alla Spin-off UNIMIB di titoli di proprietà intellettuale o *know-how* dell'Ateneo a condizioni agevolate, privilegiando in particolare forme e rateizzazioni dei corrispettivi in linea con le fasi di sviluppo della Spin-off UNIMIB;
- c.3)** informativa e supporto della Spin-off UNIMIB per la partecipazione a *network* e progetti a livello nazionale e internazionale;
- c.4)** informativa e supporto nell'accesso a finanziamenti di progetti di ricerca in *partnership* con l'Ateneo;
- c.5)** promozione della Spin-off UNIMIB nei confronti di soggetti finanziatori esterni (*business angels, venture capitalist, ecc.*);
- c.6)** licenza per l'utilizzo del marchio di qualificazione "Spin-off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca", per le Spin-off partecipate, e del marchio di qualificazione "Spin-off accreditate dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca", per le Spin-off non partecipate, secondo quanto previsto dal successivo articolo 10;
- c.7)** licenza per l'utilizzo del logo dell'Università accanto al marchio di qualificazione e/o a scopo pubblicitario o di garanzia della qualità di prodotti e/o servizi della Spin-off UNIMIB, a condizioni agevolate stabilite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 del presente Regolamento e nel rispetto della regolamentazione universitaria in materia.

La proposta di dettaglio e dei livelli/entità delle specifiche agevolazioni, servizi di incubazione e supporto richiesti all'Ateneo verrà articolata in un opportuno Piano di Agevolazioni, che verrà elaborato con il coinvolgimento di tutte le Strutture dell'Ateneo/Aree dell'Amministrazione Centrale interessate e sottoposto al parere della Commissione Spin-off, del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, congiuntamente all'approvazione della proposta di costituzione della Spin-off UNIMIB.

A seguito di tali approvazioni, il rapporto tra l'Ateneo e la Spin-off UNIMIB avente ad oggetto tali agevolazioni e servizi di supporto verrà regolato in apposite convenzioni/contratti, che disciplineranno i dettagli operativi ed economici di ciascuna agevolazione/servizio (con l'opportuno coinvolgimento delle Strutture ed Aree Amministrative dell'Ateneo interessate), nonché il patto di non concorrenza circoscritto all'attività di consulenza, ricerca, formazione per conto terzi che l'Università svolge ai sensi della normativa di legge ed universitaria, ed altri aspetti previsti dal presente Regolamento.

Il coordinamento tecnico-amministrativo di tali convenzioni/contratti tra l'Ateneo e le Spin-off UNIMIB è di competenza del Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca di concerto con tutte le Strutture/Aree Amministrative coinvolte.

L'erogazione delle agevolazioni e dei servizi di incubazione e supporto a favore delle Spin-off UNIMIB sarà limitata nel tempo e la durata prevista sarà indicata nella delibera del Consiglio di Amministrazione. Al termine del periodo previsto, sarà possibile ottenere una proroga, a condizioni da definirsi, previo parere della Commissione Spin-off e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sentite le Strutture e le Aree Amministrative interessate dell'Ateneo, ricorrendo particolari ragioni di convenienza e opportunità.

Durante la redazione del Piano di Agevolazioni, è dovere dei proponenti avviare un confronto con le proprie Strutture di afferenza (Dipartimento, o altra Struttura), in coordinamento con il Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca, in merito ai contenuti dell'iniziativa imprenditoriale che si intende attivare, con particolare riferimento all'oggetto del business, ai risultati di ricerca che si intendono valorizzare, all'impegno che si prevede di dedicare alla Spin-off UNIMIB, all'eventuale richiesta di incubazione presso spazi della Struttura, all'eventuale utilizzo di attrezzature e altre risorse della Struttura.

d) Presentazione alla Commissione Spin-off della proposta imprenditoriale:

La proposta di Spin-off UNIMIB viene valutata dalla Commissione Spin-off di cui all'articolo 2 del presente Regolamento. La proposta alla Commissione Spin-off dovrà essere corredata da:

- Piano di Business;
- eventuale Piano di Agevolazioni;
- eventuale richiesta di partecipazione diretta dell'Università al capitale sociale;
- ogni altra documentazione ritenuta utile per la presentazione dell'iniziativa imprenditoriale.

L'istruttoria alla Commissione Spin-off verrà curata in maniera congiunta dai proponenti e dal Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca.

e) Presentazione della proposta agli organi accademici e deliberazioni:

In caso di parere positivo da parte della Commissione Spin-off, la proposta di costituzione della Spin-off UNIMIB verrà:

- i. comunicata a cura del Direttore della Struttura di afferenza dei proponenti al Consiglio della Struttura medesima nella prima seduta utile. Nel caso in cui il Piano di Agevolazioni preveda la messa a disposizione di spazi ed attrezzature o altre risorse della Struttura sarà necessaria l'approvazione da parte del Consiglio della stessa Struttura;
- ii. sottoposta al Senato Accademico che dovrà esprimere parere sulla proposta di costituzione di Spin-off UNIMIB ai sensi del D.M. 168/2011. La proposta di costituzione della Spin-off UNIMIB verrà sottoposta al Senato Accademico, corredata di:
 - Piano di Business, solo in forma di Executive Summary;

- parere della Commissione Spin-off;
 - eventuale Piano di Agevolazioni.
- iii. acquisito il parere del Senato Accademico, sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, che dovrà avvenire con delibera adottata a maggioranza dei membri (come previsto da D.M. 168/2011). In particolare, la proposta di costituzione di Spin-off UNIMIB al Consiglio di Amministrazione dovrà includere:
- il Piano di Business, eventualmente anche solo in forma di Executive Summary;
 - il parere della Commissione Spin-off;
 - il parere del Senato Accademico;
 - l'eventuale Piano di Agevolazioni;
 - la bozza di statuto e la bozza di Patti Parasociali della Spin-off UNIMIB.

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in merito:

- al Piano di Business;
- alla costituzione dell'impresa come Spin-off UNIMIB;
- (se Spin-off UNIMIB partecipata dall'Ateneo) all'eventuale partecipazione diretta dell'Università al capitale sociale della Spin-off UNIMIB;
- (se Spin-off UNIMIB partecipata dall'Ateneo) alla concessione dello *status* di “*Spin-off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*” e relativo marchio di qualificazione;
- (se Spin-off UNIMIB non partecipata dall'Ateneo) alla concessione dello *status* di “*Spin-off accreditata dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca*” e relativo marchio di qualificazione;
- alla valutazione della concorrenza in via potenziale e delle incompatibilità, sia con riferimento all'attività della Spin-off UNIMIB che rispetto ai ruoli ricoperti in essa dai proponenti e da eventuale altro personale della comunità universitaria coinvolto nelle attività della Spin-off UNIMIB;
- al Piano di Agevolazioni;
- alla Convenzione Regolatrice dei Reciproci Rapporti tra la Spin-off UNIMIB e l'Università, nonché ai contratti/accordi, aventi ad oggetto le agevolazioni di cui al Piano di Agevolazioni previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c) del presente Regolamento;
- (se Spin-off UNIMIB partecipata dall'Ateneo) alla nomina di rappresentanti dell'Università nell'assemblea della Spin-off UNIMIB;
- (se Spin-off UNIMIB partecipata dall'Ateneo) all'eventuale nomina di rappresentanti dell'Università nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale della Spin-off UNIMIB, se costituiti.

A seguito di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, l'iniziativa imprenditoriale sarà considerata ufficialmente come “*Spin-off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*” o come

“*Spin-off accreditata dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca*” e verrà dato seguito a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle imprese Spin-off UNIMIB i proponenti dell’iniziativa.

In sede di presentazione della proposta agli organi accademici e di pubblicazione delle delibere, verranno messe in atto tutte le opportune azioni per mantenere in regime di confidenzialità il contenuto e i dettagli dell’idea imprenditoriale. In particolare, i componenti degli organi accademici coinvolti dovranno assicurare la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni relative alle proposte di costituzione di Spin-off UNIMIB. Rimane ferma l’applicazione della normativa vigente in materia di diritto di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

SEZIONE III

Art. 6 - Selezione qualitativa delle Spin-off UNIMIB

1. Al fine di favorire processi virtuosi di crescita delle Spin-off UNIMIB, di poter offrire servizi di accompagnamento al loro sviluppo, di presentarle ad eventuali *partner* industriali e/o finanziari così come ad erogatori di finanziamento o di credito, le proposte di Spin-off UNIMIB potranno essere sottoposte ad una valutazione basata su una serie di indicatori che riguardano gli elementi caratterizzanti le nuove imprese innovative. In particolare, saranno presi in considerazione la presenza e la qualità di brevetti, la tecnologia e lo stadio di sviluppo, le competenze e le motivazioni del *team*, gli aspetti industriali, di mercato, commerciali e finanziari. Al fine di definire criteri omogenei di valutazione, sarà predisposta una griglia che conterrà gli elementi utili alla valutazione e i relativi pesi.
2. La valutazione consentirà di attribuire alla proposta una valutazione secondo i livelli:
 - Platino
 - Oro
 - Argento
 - Standby
3. Le proposte classificate Standby sono da considerarsi insufficienti e, sulla base del modulo di valutazione, i proponenti possono adoperarsi per migliorare la qualità della proposta fino al raggiungimento almeno della valutazione Argento. Se la Spin-off UNIMIB è stata costituita come “Argento”, una volta migliorata la sua situazione, sarà possibile richiedere una nuova valutazione per aumentare il livello da Argento a Oro o da Oro a Platino.
4. La valutazione qualitativa e i criteri di valutazione saranno gestiti da una apposita commissione che sarà costituita nel rispetto delle Linee Guida e della regolamentazione universitaria, al fine di costituire un portafoglio di Spin-off che sia formato da un insieme di imprese confrontabili in termini di qualità.
5. La selezione qualitativa potrà essere svolta in qualsiasi momento dopo la valutazione della Commissione Spin-off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e il risultato ottenuto non costituisce condizione per il superamento del processo né per la presentazione agli Organi di Ateneo.

SEZIONE IV

Art. 7 - Clausole statutarie a garanzia dell'Università

1. In caso di Spin-off UNIMIB partecipate dall'Università, lo statuto societario dovrà prevedere le seguenti clausole:

Relativamente agli utili di gestione, la ripartizione, dedotta la quota da destinarsi alla riserva legale, avverrà nel seguente modo:

- Una quota percentuale, pari al 5% degli utili netti dell'esercizio, da imputarsi ad ulteriore riserva, fino al raggiungimento di un importo pari ad almeno un decimo (1/10) del capitale sociale. Salvo i casi consentiti dalla legge, per la distribuzione ai soci di tale riserva occorrerà l'unanimità del consenso degli stessi.
- Il residuo verrà ripartito tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta ovvero, se non distribuito, dovrà essere reinvestito in attività e/o strutture di ricerca e simili e comunque secondo le finalità statutarie della Società Spin-off UNIMIB, secondo le determinazioni che l'assemblea vorrà adottare.

Relativamente alla partecipazione dell'Università:

- Il socio Università sarà escluso da qualsiasi obbligo di versamenti in denaro che eccedano la propria quota di partecipazione alla società Spin-off UNIMIB, qualora lo statuto prevedesse tale obbligo.
- Salvi i casi di recesso già previsti per legge, il socio Università ha sempre diritto di recedere dalla società. Per le modalità di liquidazione delle azioni o rimborso della quota, troveranno applicazione le corrispondenti norme previste dal Codice Civile per le S.p.A. e le S.r.l. L'Università darà comunicazione alla società della volontà di recedere mediante raccomandata a.r., da inoltrarsi con un preavviso di almeno 180 giorni.
- Lo statuto della società Spin-off UNIMIB dovrà prevedere il diritto di prelazione a favore dei soci in caso di trasferimento delle partecipazioni sociali.
- La partecipazione nella Spin-off UNIMIB del socio Università sarà postergata nella partecipazione alle perdite, tanto in sede di riduzione del capitale per perdite, quanto in sede di liquidazione. Resta fermo che la riduzione del capitale per perdite ovvero la riduzione nella restituzione dei conferimenti in esito alla liquidazione, dopo avere causato l'annullamento delle partecipazioni degli altri soci, comporterà – se necessario – anche la riduzione, e, ove del caso, l'annullamento, della partecipazione del socio Università.

Art. 8 - Convenzione Regolatrice dei Reciproci Rapporti tra l'Università e la Spin-off UNIMIB

1. I rapporti tra l'Università e ciascuna Spin-off UNIMIB, partecipata e non partecipata dall'Università, sono regolati da una apposita Convenzione, rinnovabile alla scadenza, che dovrà essere concordata tra l'Università e la Spin-off UNIMIB interessata. Nella Convenzione o in altri appositi contratti saranno regolati tutti gli aspetti di cui al Piano delle Agevolazioni, così come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c, del presente Regolamento.

Art. 9 - Patti Parasociali tra Università e soci della Spin-off UNIMIB

1. Se la Spin-off UNIMIB è partecipata dall'Università, i soci della stessa dovranno sottoscrivere con l'Università adeguati Patti Parasociali, che regoleranno almeno il seguente aspetto: *“In caso di trasferimento a terzi, a qualunque titolo, delle partecipazioni sociali (azioni o quote) da parte di soci della società, l'Università, se non esercita il diritto di prelazione, potrà trasferire tale diritto ai soci che siano soggetti*

proponenti di cui all'articolo 4 del Regolamento Spin-off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e che abbiano un rapporto con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca". Ai fini della durata dei Patti Parasociali tra Università e le Spin-off UNIMIB si applica l'articolo 2341-bis Cod. Civ. I Patti Parasociali non avranno comunque durata inferiore a cinque anni.

2. La partecipazione dei soci proponenti costituisce garanzia per la buona riuscita dell'iniziativa imprenditoriale e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il/I socio/i proponente/i, pertanto, deve/devono partecipare al capitale della Spin-off UNIMIB e assumere in sede di Patti Parasociali lo specifico impegno a non cedere la propria partecipazione, salvo specifica autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università, per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione della società Spin-off UNIMIB.
3. L'impegno di cui al comma precedente deve essere assunto da parte del socio/i proponente/i anche in caso di Spin-off UNIMIB non partecipata dall'Università per il medesimo periodo di tre anni dalla costituzione della società Spin-off UNIMIB.

Art. 10 - Autorizzazione all'utilizzo dei segni distintivi

1. Per l'utilizzo dei segni distintivi – marchio di qualificazione e logo dell'Università – si dispone quanto segue:

- 1.1. Marchio di qualificazione

- 1.1.1. Spin-off UNIMIB partecipate (“Spin-off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca”):

Per quanto riguarda la concessione della licenza del marchio di qualificazione “Spin-off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca”, la stessa è concessa alle seguenti condizioni:

- a) la concessione del “marchio di qualificazione” non comprende anche la concessione del logo dell'Università;
- b) la concessione del “marchio di qualificazione” viene conferita in via generale gratuitamente e limitatamente alle attività della Spin-off UNIMIB;
- c) il “marchio di qualificazione” dovrà essere usato solo congiuntamente con il marchio denominativo, figurativo o misto che la Spin-off UNIMIB intenderà utilizzare al fine di individuare e distinguere i propri beni e servizi, fermo restando che il “marchio di qualificazione” non potrà essere oggetto di registrazione da parte della Spin-off UNIMIB né essere parte del marchio – registrato o meno – della Spin-off UNIMIB;
- d) l'uso del “marchio di qualificazione” – nella sua riproduzione completa – viene concesso per tutte le attività svolte dalla Spin-off UNIMIB, al fine della realizzazione di propri scopi statutari e, in particolare, in tutti i rapporti con soggetti terzi;
- e) l'Università si riserva il diritto di revocare unilateralmente ed insindacabilmente la concessione dell'uso del “marchio di qualificazione” in presenza di cause o motivi che possano configurare un pregiudizio per l'Università, ancorché solo potenziale o in caso di modificazione dello *status* di Spin-off UNIMIB ai sensi dell'articolo 14 del presente Regolamento, senza riconoscimento di penalità;
- f) la Spin-off UNIMIB si impegna a che l'uso del “marchio di qualificazione” giammai leda l'immagine, il decoro e la reputazione dell'Università ovvero possa gettare discredito sul suo ruolo istituzionale, a pena dell'esercizio di tutte le azioni per la cessazione del fatto lesivo e salvo il risarcimento danno;

- g) la Spin-off UNIMIB si impegna e garantisce di tenere manlevata e indenne l'Università da qualsiasi obbligo risarcitorio derivante dall'utilizzo del "marchio di qualificazione" da parte della Spin-off UNIMIB stessa, non potendo e dovendo l'Università essere in alcun modo responsabile per eventuali danni di qualsiasi specie e natura risultanti da un utilizzo indebito e scorretto del "marchio di qualificazione";
- h) la Spin-off UNIMIB si impegna a non concedere, cedere o sub-concedere in uso, in maniera totale o parziale, a terzi il "marchio di qualificazione" e offre ogni garanzia al fine di assicurare il rispetto di tale divieto assoluto d'uso non consentito da parte di soggetti terzi del "marchio di qualificazione";
- i) tra le modalità d'uso oggetto della concessione del "marchio di qualificazione" è compresa quella di apporre lo stesso sul sito web della Spin-off UNIMIB con link alla pagina web dell'Università, ma senza utilizzo del dominio "unimib".

1.1.2. Spin-off UNIMIB non partecipate ("Spin-off accreditate dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca"):

In riferimento alle Spin-off UNIMIB non partecipate dall'Università, la licenza d'uso del marchio di qualificazione "Spin-off accreditata dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca" è concessa a condizioni agevolate e a titolo oneroso, verso un corrispettivo annuo in misura fissa e forfettaria ovvero in misura percentuale compresa tra lo 0 (zero) % e 5 (cinque) % del fatturato lordo totale realizzato nell'anno di esercizio di riferimento dalla società Spin-off UNIMIB relativamente ai servizi/prodotti della stessa. La determinazione di detto corrispettivo sarà proposta dalla Commissione Spin-off agli organi di Ateneo per la relativa approvazione. Nella determinazione del corrispettivo si terrà conto:

- del livello di maturazione dei prodotti/servizi che costituiscono l'oggetto sociale della Spin-off UNIMIB;
- delle condizioni generali del mercato di riferimento dei prodotti/servizi offerti dalla Spin-off UNIMIB;
- dell'eventuale richiesta di licenza di titoli di proprietà intellettuale o *know-how* dell'Ateneo, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera **c.2)** del presente Regolamento, e delle relative condizioni economiche pattuite tra l'Ateneo e la società Spin-off UNIMIB.

La concessione della licenza dell'uso del marchio di qualificazione "Spin-off accreditata dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca" sarà disciplinata nell'ambito dell'apposita Convenzione di cui all'articolo 8 del presente Regolamento ovvero con separato accordo stipulato tra la Spin-off UNIMIB e l'Università, nel rispetto delle condizioni definite al precedente comma 1.1.1., lettere a), e), f), g) e h).

1.2. Marchio di qualificazione in lingua inglese:

Ai medesimi termini e condizioni di cui al presente articolo 10, così come indicati nella Convenzione di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, le Spin-off UNIMIB potranno utilizzare il "marchio di qualificazione" anche in lingua inglese secondo le seguenti corrispondenze tra diciture:

	Italiano	Inglese
Spin off UNIMIB partecipate	<i>“Spin-off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca”</i>	<i>“University of Milano-Bicocca Spin-out company”</i>
Spin off UNIMIB non partecipate	<i>“Spin-off accreditata dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca”</i>	<i>“Spin-out company acknowledged by University of Milano-Bicocca”</i>

1.3. Norme comuni in tema di licenza d’uso del logo dell’Università:

La Licenza alle Spin-off UNIMIB, partecipate e non partecipate, per l’utilizzo del logo dell’Università accanto al “marchio di qualificazione” e/o a scopo pubblicitario o di garanzia della qualità di prodotti e/o servizi della Spin-off UNIMIB è concessa a condizioni agevolate stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell’Università compatibilmente con l’apposito regolamento universitario in materia.

SEZIONE V

Art. 11 - Disciplina della partecipazione del personale al capitale e/o alle attività della Spin-off UNIMIB

1. Il Personale Universitario strutturato o il Personale Universitario collaboratore (assegnisti e dottorandi) possono sempre assumere la qualifica di semplice socio della Spin-off UNIMIB.

Per la partecipazione alle attività della Spin-off UNIMIB si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Personale docente e/o ricercatore

Per il Personale docente e/o ricercatore si osservano le disposizione di cui all’articolo 4 del D.M. 168/2011. In particolare:

- 2.1. I membri del Consiglio di Amministrazione, i professori ed i ricercatori membri delle commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Senato Accademico, i Direttori dei Dipartimenti dell’Università non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di Spin-off UNIMIB. È fatta salva l’ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento sia designato dall’Ateneo come componente del consiglio di amministrazione della Spin-off UNIMIB, di cui non sia socio o proponente.

- 2.2. Lo svolgimento dell’attività a favore delle società aventi caratteristiche di Spin-off UNIMIB, approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico, non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l’Università e non può configurarsi come rapporto di lavoro di tipo subordinato. Qualora la partecipazione alle attività dell’impresa Spin-off UNIMIB, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il docente e/o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all’Università e, contestualmente, cessare lo svolgimento dell’attività prestata presso la società Spin-off UNIMIB, a meno che non richieda di essere collocato in aspettativa. Resta salvo in ogni caso il diritto da parte del docente e/o ricercatore socio a conservare la propria partecipazione sociale.

3. Personale tecnico-amministrativo

- 3.1. Il personale tecnico-amministrativo a tempo pieno non può assumere la carica di Presidente, Amministratore Unico o Amministratore Delegato della Spin-off UNIMIB a titolo personale. Può

assumere a titolo personale la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Spin-off UNIMIB, previa autorizzazione del Direttore Generale.

3.2. Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore della Spin-off UNIMIB attività retribuita o non retribuita purché meramente occasionale al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Generale ai sensi del *“Regolamento interno per il rilascio dell'autorizzazione al conferimento di incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, al personale tecnico-amministrativo ed ai collaboratori ed esperti linguistici da parte di enti pubblici e privati, nonché per il conferimento di incarichi a dipendenti di altre amministrazioni o soggetti privati”*.

3.3. Il personale tecnico-amministrativo non socio della Spin-off UNIMIB può assumere cariche amministrative in qualità di Rappresentante dell'Università in quanto sia designato come tale dagli organi di governo, sentito il Direttore Generale.

4. Dottorandi e/o titolari di assegni di ricerca

I dottorandi e/o titolari di assegni di ricerca possono svolgere a favore della Spin-off UNIMIB attività retribuita e non retribuita nonché assumere cariche amministrative all'interno della Spin-off UNIMIB, a condizione che tale attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni di ricerca, previo parere favorevole del docente Responsabile dell'Assegno di ricerca e, ove richiesto, del Collegio dei docenti del Dottorato, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento universitario in materia.

Art. 12 - Disciplina delle concorrenza e dei conflitti di interessi

1. Personale docente e/o ricercatore

Per il personale docente e/o ricercatore si osservano le disposizioni di cui all'articolo 5 del D.M. 168/2011. In particolare:

1.1. È fatto espresso divieto al personale docente e/o ricercatore che partecipi alle società aventi caratteristiche di Spin-off UNIMIB di svolgere attività in concorrenza con quella dell'Università. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società Spin-off UNIMIB interessata.

1.2. Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alle società aventi caratteristiche di Spin-off UNIMIB deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.

1.3. Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente e/o ricercatore di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

2. Dottorandi – Titolari di assegni di ricerca – Personale tecnico-amministrativo

Per quanto riguarda i dottorandi, i titolari di assegni di ricerca e il personale tecnico-amministrativo, in riferimento alla disciplina delle concorrenza e dei conflitti d'interesse, si applicano le disposizioni di legge in materia.

SEZIONE VI

Art. 13 - Monitoraggio delle Spin-off UNIMIB

1. In merito al monitoraggio si rinvia a quanto previsto al punto 4.7 delle Linee Guida e all'articolo 2, comma 9, del presente Regolamento e a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

Art. 14 – Modificazioni dello status di Spin-off UNIMIB

1. In merito all'uscita dell'Università dalla compagine sociale delle Spin-off UNIMIB partecipate e alla conseguente modifica dello *status* di Spin-off UNIMIB, si applica quanto previsto all'articolo 4.8 delle Linee Guida e quanto disposto dalla vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica.
2. Lo *status* di Spin-off UNIMIB viene mantenuto anche oltre il periodo di partecipazione al capitale sociale da parte dell'Università. In particolare, a seguito dell'uscita dell'Università dalla compagine sociale, la Spin-off UNIMIB potrà chiedere di essere riconosciuta come “*Spin-off accreditata dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca*” nelle forme e secondo le disposizioni del presente Regolamento.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4.8 delle Linee Guida nonché dalla vigente disciplina in tema di partecipazioni pubbliche, l'Università ha piena facoltà di revocare in ogni momento lo *status* di Spin-off UNIMIB (sia partecipata sia non partecipata), con deliberazione adottata dagli organi di Ateneo, qualora la Spin-off UNIMIB non soddisfi più i requisiti o non persegua più gli obiettivi di cui al presente Regolamento ed alle Linee Guida.

SEZIONE VII

Art. 15 - Start-up Universitarie

1. Alle Start-up Universitarie, di cui all'articolo 5 delle Linee Guida, si applica la stessa disciplina prevista dal presente Regolamento per le Spin-off UNIMIB non partecipate dall'Università. In particolare, troverà applicazione l'articolo 5, comma 1, lettere **a), b), c.2), c.3), c.4), c.5), d), e)** del presente Regolamento. Non sono applicabili le previsioni di cui alle lettere **c.1** e **c.6** del medesimo articolo 5 comma 1, nonché l'articolo 6 del presente Regolamento.
2. Alle Start-up Universitarie possono essere concessi, previo parere favorevole della Commissione Spin-off e secondo la valutazione degli organi di Ateneo:
 - a) la licenza per l'utilizzo del marchio di qualificazione “*Start-up promossa dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca*”, secondo le medesime condizioni di cui all'articolo 10, comma 1.1.2., relativamente alle Spin-off UNIMIB non partecipate dall'Università, per un periodo non superiore a tre anni, eventualmente prorogabile. Ai medesimi termini e condizioni, il marchio di qualificazione potrà essere utilizzato dalle Start-up Universitarie anche in lingua inglese secondo la dicitura “*Start-up company acknowledged by University of Milano-Bicocca*”;
 - b) la licenza per l'utilizzo del logo dell'Università accanto al marchio di qualificazione e/o a scopo pubblicitario o di garanzia della qualità di prodotti e/o servizi della Start-up, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.3., del presente Regolamento.
3. In riferimento alle Start-up Universitarie, il Consiglio di Amministrazione dell'Università sarà chiamato a deliberare in merito ai seguenti aspetti:

- approvazione del piano di Business;
- qualificazione della Start-up come “*Start-up promossa dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca*”;
- Piano delle Agevolazioni per i contenuti indicati nel presente articolo.

Art. 16 - Monitoraggio e modificazione dello status delle Start-up Universitarie

1. In merito al monitoraggio delle Start-up Universitarie, si rinvia, laddove applicabili, alle disposizioni relative al monitoraggio delle Spin-off UNIMIB di cui al punto 4.7 delle Linee Guida e agli articoli 2, comma 9, e 13 del presente Regolamento.
2. Le Start-up Universitarie sono tenute ad inviare all’Ateneo (Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca) una relazione annuale nella quale dichiarano di aver fatto uso del marchio di qualificazione e/o, se concesso, del nome e/o logo dell’Università per la promozione di prodotti e/o servizi, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento ed in osservanza di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
3. Per le Start-up Universitarie trovano applicazioni le disposizioni in tema di revoca dello *status* di cui all’articolo 14 del presente Regolamento.

SEZIONE VIII

Art. 17 - Legge n. 190/2012 e adempimenti per la trasparenza.

1. La redazione del presente Regolamento ha tenuto in debita considerazione la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, la normativa in tema diritto di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché il “*Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza*” dell’Ateneo.
2. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa in vigore in tema di trasparenza, relativamente alle Spin-off UNIMIB partecipate, l’Università – a cura del Settore preposto alla Valorizzazione della Ricerca – provvederà a pubblicare sul sito web d’Ateneo – con link alla pagina “*Amministrazione Trasparente*” – i provvedimenti in materia di costituzione, gestione delle partecipazioni e razionalizzazione periodica delle partecipazioni ai sensi del d.lgs. 19 agosto, n. 175, recante il “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”.

SEZIONE IX

Art. 18 - Norme transitorie e finali. Regime per le Spin-off UNIMIB già costituite.

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, e viene emanato con Decreto Rettorale.
2. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente “*Regolamento Spin-off dell’Università degli studi di Milano-Bicocca*”, emanato con Decreto Rettorale n. 388/2016 (Prot. n. 0005155/16) del 5/02/2016.

3. Sono automaticamente riconosciute come “*Spin-off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca*” le società costituite prima dell’approvazione del presente Regolamento, attualmente partecipate dall’Università e che abbiano già ottenuto dagli organi di governo il relativo *status* di Spin-off UNIMIB.
4. Sono automaticamente riconosciute come “*Spin-off accreditate dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca*” le società costituite prima dell’approvazione del presente Regolamento non partecipate dall’Ateneo e che abbiano già ottenuto dagli organi di governo lo *status* di Spin-off UNIMIB.
5. Sono automaticamente riconosciute come “*Start-up promosse dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca*” le società costituite prima dell’approvazione del presente Regolamento e che abbiano già ottenuto dagli organi di governo lo *status* di Start-up Universitarie.
6. Per le “*Spin-off accreditate dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca*” e le “*Start-up promosse dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca*” le condizioni e termini di concessione del marchio di qualificazione dovranno essere adeguate alle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 1.1.2., e 15 del presente Regolamento.